

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI SPESA N. 7 DEL 6 MAGGIO 2020

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di SANIFICAZIONE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI LODI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2019 – 2021, redatto e aggiornato annualmente in conformità e quanto previsto dalla L. 190/2012 e nel rispetto delle linee guida e delle delibere A.N.A.C. di aggiornamento del PNA ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. DRU n.022/4300/18 del 25/05/2018, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/06/2018 e scadenza al 30/04/2020 l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Lodi e il successivo provvedimento prot. DRU n. 022/2230/19 del 08/04/2020 che rinnova il suddetto incarico fino al 30/04/2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la delibera n.3676 del 3 dicembre 2019 con la quale il Segretario Generale sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'art.36, commi 1 e 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTA la situazione di emergenza sanitaria nazionale causata dalla pandemia di Covid-19;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di effettuare una sanificazione degli uffici dell'U.T. di Lodi a seguito delle indicazioni pervenute dal Servizio Patrimonio dell'ACI per le attività propedeutiche alla riapertura degli uffici;

CONSIDERATA la necessità urgente di reperire una Ditta disponibile in tempi brevi ad effettuare la suddetta sanificazione per poter addivenire all'apertura fisica degli uffici secondo il calendario che sarà stabilito dalla Sede Centrale dell'ACI;

RITENUTO opportuno, per ottenere le migliori condizioni di servizio sotto il profilo costi/benefici, chiedere un unico preventivo per n.3 interventi, in quanto la Sede Centrale ha stabilito l'effettuazione di due ulteriori sanificazioni periodiche secondo un calendario che verrà stabilito anche in base a protocolli da concertare;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nell'ambito del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19 del 3 aprile 2020 e dell'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali del 8 aprile 2020 in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;

CONSIDERATA l'urgenza e l'indifferibilità del primo intervento si è ritenuto opportuno interpellare n. 2 ditte, specializzate nel settore di riferimento, individuate mediante indagine di mercato, con richiesta di offerta tramite e-mail, in possesso del codice ATECO 81.29 e in grado di fornirci:

- il piano degli interventi ed il protocollo di sanificazione, le modalità di esecuzione delle procedure di decontaminazione, la presenza di tecnici specializzati, le attrezzature ed i prodotti utilizzati, con relative schede tecniche, le misure e gli accorgimenti posti in essere per assicurare la salubrità e la sicurezza dei dipendenti, propri e dell'Ente (sono preferibili prodotti autorizzati e certificati con marcatura CE, possibilmente biologici e biodegradabili che non generino umidità, residui, irritazioni, corrosioni e tossicità ecc.) e per assicurare la ventilazione degli ambienti;
- l'etichetta dei prodotti usati e la foto della marcatura CE delle macchine usate e i numeri di registrazione al Ministero della sanità. Le etichette dei prodotti certificati come presidio medico chirurgico riportano il numero di registrazione al Ministero;
- le modalità di smaltimento del materiale utilizzato per le operazioni di sanificazione, compresi i dispositivi di sicurezza degli addetti al servizio;
- i dispositivi di protezione per il personale che effettua il servizio e le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (cd svestizione) e per lo smaltimento;
- ad avvenuto intervento, rilascio della relazione e della certificazione attestante la sanificazione svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, corredata di documentazione fotografica e delle indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai DPI;
- in caso di necessità, effettuazione di test di viraggio per controllare l'avvenuta sanificazione degli ambienti.

PRESO ATTO che entrambe le Ditte hanno presentato la rispettiva offerta:

- Ditta Pulinet di Bassano Angelini € 500,00 + IVA per ogni intervento;
- Ditta A.Tec srl € 327,25 + IVA per ogni intervento.

CONSIDERATO che la Ditta A.Tec srl ha presentato l'offerta più bassa;

VALUTATA l'eventualità, in base all'evoluzione dell'epidemia Covid-19 nei prossimi mesi, di dover ricorrere ad altri interventi di sanificazione, che la Ditta si è resa disponibile ad effettuare alle medesime condizioni;

RITENUTO che l'affidamento in argomento, in ragione del suo valore complessivo, risulta compreso nella soglia di cui all'art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di semplificazione, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa fare ricorso alle procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) per l'affidamento del servizio/fornitura in argomento;

CONSIDERATO, altresì, che l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ipotesi di cui all'art.26, comma 3 bis, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per cui non sussistono costi per la sicurezza da interferenze e la necessità di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la Ditta A.Tec srl risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazione sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC.

DATO CONTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) e b) e l'affidamento verrà

formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **Z442CD859E**

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si dà atto dell'analisi preliminare svolta e si autorizza, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i., lo svolgimento del servizio di sanificazione dell' U.T. di Lodi alla Ditta A.Tec srl verso il corrispettivo di: **€. 981,75 oltre IVA per n° 3 interventi .**

Si è ritenuto inoltre necessario preventivare la possibilità di ulteriori due interventi, in caso di necessità ed urgenza, sempre con la suddetta Ditta per un importo paria ad €. 654,50 oltre IVA.

Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze in quanto non sono state rilevate interferenze e il costo della sicurezza è, pertanto, pari a zero.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. **410718001** (spese di pulizia) sul budget di gestione, per l'esercizio finanziario **2020**, dell'Unità Territoriale ACI di Lodi, quale Unità Organizzativa Gestore n. 4470, C.d.R. 4471;

Si dà atto che la Ditta A.Tec srl risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazione sul Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC

L'affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. **Z442CD859E**.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta, Dott.ssa Michela Gufoni fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

La Responsabile
dell'Unità Territoriale ACI di Lodi
Dott.ssa Michela Gufoni